“OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022.

**PREMESSO** che l’art. 1, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell’IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

**CONSIDERATO** l’art. 1, comma 738, L. 160/2019 secondo cui “*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è*

*abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*”

**RICHIAMATO** in particolare il comma 682 del citato art. 1, L. 147/2013, tutt’ora vigenti, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI, segnatamente:

- i criteri di determinazione delle tariffe;

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

- la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;

- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**VISTA** la Delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”)

n. 15/2022, denominata “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, mediante la quale l’Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull’intero territorio nazionale;

- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti;

- ha adottato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito “TQRIF”), la cui applicazione avrà effetto dal 1 gennaio 2023;

- ha dettagliato, all’art. 3 della delibera stessa, con applicazione, dal primo gennaio 2022, la “Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche”;

**VISTI** anche:

- l’art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;

- l'art. 53, comma 16, L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, L. 488/2001, il quale prevede che: *“I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**VISTO** il D.L. 34/2019, cd. “*Decreto Crescita*”, che modificando l’art. 13, commi 15, 15- *bis* e 15-*ter*, D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:

- disciplinato diversamente l’invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;

- ha stabilito che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

**VISTE** le precedenti deliberazioni di C.C. 37 del 28/09/2020 e C.C. 22 del 29/06/2021, con le quali sono state effettuate modifiche ed integrazioni al testo regolamentare del regolamento della TARI, in conformità a nuove disposizioni normative e ad esigenze manifestatesi;

**VISTA** la delibera ARERA n. 444/2019: “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 363/2021: “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, atta ad avviare il secondo periodo di regolazione tariffaria

per il settore dei rifiuti, iniziato con l’emanazione della Delibera 443/2019, di introduzione del cd.

“Nuovo metodo tariffario”;

**CONSTATATO** che il quadro normativo della TARI rimane in una fase di grande cambiamento (nel

quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia dell’ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far sì

che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, continuando a solcare gli

obiettivi perseguiti anche gli scorsi anni, di miglioramento della qualità del servizio, valorizzazione e

tutela dell’ambiente e del recupero, sistemazione e chiarezza del dettato regolamentare, al fine di

consentire l’applicazione delle modifiche elencate di seguito sin dal 01.01.2022:

– modifica dell’**art. 31** “*Agevolazioni per l’avvio al reciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche”, come segue:*

– l’aggiunta del comma 5*bis*, che specifica, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3 della Delibera ARERA 15/2022, il contenuto della documentazione che le utenze non domestiche, che vogliano usufruire della riduzione della quota variabile della Tari per avvio a recupero di parte dei propri rifiuti urbani, sono tenute a produrre per dimostrare l’avvenuto avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico nell’anno precedente;

– modifica dell’**art. 32** “*Agevolazioni per l’avvio al recupero di rifiuti urbani delle utenze non domestiche”, come segue:*

– l’aggiunta del comma 1*bis*, che specifica, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3 della Delibera ARERA 15/2022, il contenuto della documentazione che le utenze non domestiche, che vogliano usufruire della riduzione della quota variabile della Tari per avvio a recupero di parte dei propri rifiuti urbani, sono tenute a produrre per dimostrare l’avvenuto avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico nell’anno precedente;

– modifica dell’**art. 37** “*Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessione*”, come segue:

– ampliamento delle modalità di consegna da parte del contribuente delle dichiarazioni originarie,

di variazione o di cessazione, mediante la previsione altresì dell’utilizzo della e-mail e di altre modalità telematiche che potranno essere in futuro attivate dall’Ufficio, al fine del rispetto delle prescrizioni di cui al TQRIF (approvato con la Delibera ARERA 15/2022) (**comma 2**);

– introduzione della facoltà in capo all’Ufficio di procedere alla variazione dell’intestatario della tassa rifiuti in caso di decesso del precedente dichiarante, nel solo caso in cui i familiari conviventi o gli eredi dello stesso non abbiano proceduto autonomamente e vi siano elementi sufficienti ad individuare il successivo occupante dell’immobile, dandone poi comunicazione all’interessato (**comma 7**);

– modifica dell’**art. 38** “*Termini per il pagamento del tributo*”, nella parte in cui si prevede l’invio degli inviti al pagamento anche tramite email e pec su richiesta del contribuente e che l’Ufficio possa aggiornare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal contribuente al fine dell’invio dell’avviso di pagamento, nel caso in cui rilevi dal portale INI-PEC l’avvenuta modifica di tale indirizzo (**comma 3**);

**RITENUTO**, di modificare l’**art. 38** “Termini per il pagamento del tributo” al comma 1, prevedendo di anticipare la scadenza della prima rata dal 30 settembre al 31 luglio e la seconda rata dal 31 ottobre al 30 settembre;

Tale variazione è necessaria per migliorare la rendicontazione degli versamenti effettuati dai contribuenti.

**DATO ATTO**:

– che lo spostamento al mese di luglio della prima rata Tari, prevista al 30 settembre e della seconda rata al mese di settembre, prevista al 31 ottobre, richiede esclusivamente attenzione al monitoraggio dei flussi di tesoreria, al fine di controllarne la compatibilità con le giacenze di cassa, trattandosi di spostamento di termini all’interno del medesimo esercizio finanziario;

**DATO ATTO** che, in virtù del disposto dall’art. 52, D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal

Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge

vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

**VISTO** il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate di color rosso e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

**D E L I B E R A**

1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal nuovo testo regolamentare, di cui all’Allegato B), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal01.01.2022, ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000;

3) **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

4) **DI TRASMETTERE**, a norma dell’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019, cd. “*Decreto Crescita*”, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

5) **DI DISPORRE** che il presente regolamento sarà soggetto a doppia pubblicazione all’albo pretorio on line , ai sensi dell’art.78 dello Statuto Comunale;